Parti

Ricorrente: Ewaen Fred Ogieriakhi

Convenuti: Minister for Justice and Equality, Irlande, Attorney General, An Post

Dispositivo

1) *L'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che si deve considerare che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente, previsto da tale disposizione, il cittadino di un paese terzo il quale, nel corso di un periodo continuativo di cinque anni antecedente alla data di recepimento della suddetta direttiva, abbia soggiornato in uno Stato membro, in qualità di coniuge di un cittadino dell'Unione lavoratore nel medesimo Stato membro, sebbene, nel corso del suddetto periodo, i coniugi abbiano deciso di separarsi, abbiano iniziato a convivere con altri partner e l'alloggio occupato dal suddetto cittadino non sia stato ormai più fornito né messo a disposizione di quest'ultimo dal suo coniuge cittadino dell'Unione.*

2) *La circostanza che, nell'ambito di un'azione di risarcimento danni per violazione del diritto dell'Unione, un giudice nazionale abbia ritenuto necessario porre una questione pregiudiziale, vertente sul diritto dell'Unione in esame nel procedimento principale, non deve essere considerata un elemento decisivo al fine di determinare se sussista una violazione manifesta di tale diritto da parte dello Stato membro.*

([1]) GU C 189 del 29.6.2013.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale per la Toscana) — Equoland Soc. coop. arl/Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno

(Causa C-272/13) ([1])

(Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Direttiva 2006/112/CE — Esenzione delle importazioni di beni destinati ad essere immessi in un regime di deposito diverso da quello doganale — Obbligo di introdurre fisicamente le merci nel deposito — Inosservanza — Obbligo di versare l'IVA nonostante il fatto che essa sia già stata assolta mediante il meccanismo dell'inversione contabile)

(2014/C 315/23)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Regionale per la Toscana

Parti

Ricorrente: Equoland Soc. coop. arl

Convenuta: Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno

Dispositivo

1) *L'articolo 16, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2006/18/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2006, nella sua versione risultante dall'articolo 28 quater della sesta direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che subordini la concessione dell'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione, prevista da tale normativa, alla condizione che le merci importate e destinate a un deposito fiscale ai fini di tale imposta siano fisicamente introdotte nel medesimo.*

2) *La sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/18, deve essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile, mediante un'autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo.*

([1]) GU C 207 del 20.7.2013.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Helsingborgs tingsrätt — Svezia) — Procedimento penale a carico di Lars Ivansson, Carl-Rudolf Palmgren, Kjell Otto Pehrsson, Håkan Rosengren

(Causa C-307/13) ([1])

(Rinvio pregiudiziale — Mercato interno — Direttiva 98/34/CE — Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma — Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche — Nozione di «regola tecnica» — Galline ovaiole — Abbreviazione del calendario di applicazione inizialmente previsto per l'entrata in vigore della regola tecnica — Obbligo di notificazione — Condizioni — Versioni linguistiche divergenti)

(2014/C 315/24)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Helsingborgs tingsrätt

Imputati nella causa principale

Lars Ivansson, Carl-Rudolf Palmgren, Kjell Otto Pehrsson, Håkan Rosengren

Dispositivo

1) *La data assunta, in fine, dalle autorità nazionali per l'entrata in vigore di una misura nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che impone per le galline ovaiole il mantenimento di modalità di allevamento rispondenti alle loro esigenze in termini di zone nido, posatoi e lettiere sabbiose e volte a garantire un basso tasso di mortalità e di disturbi nel comportamento, è soggetta all'obbligo di comunicazione alla Commissione europea quale previsto all'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, delle direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società di informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, laddove un cambiamento del calendario di applicazione di tale misura nazionale si sia effettivamente verificato e sia importante, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.*

2) *Nell'ipotesi in cui l'abbreviazione del calendario di applicazione di una regola tecnica nazionale sia soggetta all'obbligo di comunicazione alla Commissione europea, quale previsto all'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 98/48, l'omissione di tale notifica comporta l'inapplicabilità della relativa misura nazionale, ragion per cui questa non può essere opposta ai singoli.*

([1]) GU C 215 del 27.7.2013.